



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI ROMA (ex CTP) SEZIONE 36

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAFFEI	CORRADO	Presidente
<input type="checkbox"/>	IPPOLITO	SANTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARUFI	CATERINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12145/2020
depositato il 18/12/2020

- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2014
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2018
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2019
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2020

contro:

AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI CIVITAVECCHIA
VIA CALATA LAURENTI, 15 00053 CIVITAVECCHIA

- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2014
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2018
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2019
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2020

contro:

AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI FROSINONE
VIA ARMANDO FABI 03100 FROSINONE

- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2014
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2018

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 12145/2020

UDIENZA DEL

22/07/2022 ore 09:30

N°

10619/1'22

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/09/1'22

Il Segretario

[Signature]



(segue)

- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2019
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2020
contro:
AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA

- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2014
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2018
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2019
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2020
contro:
AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA 1

- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2014
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2018
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2019
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2020
contro:
AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA 2
VIA F.P REMOTTI 00054 FIUMICINO

- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2014
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2015
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2017
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2018
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2019
- avverso DINIEGO RIMBORSO BENZINA AUTOTR. 2020
contro:
REGIONE LAZIO
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 00147 ROMA

proposto dai ricorrenti:

rappresentato da:

difeso da:
ESCALAR GABRIELE
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11 00195 ROMA RM

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 12145/2020

UDIENZA DEL

22/07/2022 ore 09:30



(segue)

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 12145/2020

UDIENZA DEL

22/07/2022 ore 09:30

Nel ricorso introduttivo iscritto al n. 12145/2020 la _____, con sede in Roma, _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore il Sig. _____ assistita e difesa dall'avv. Gabriele Escalar (C.F. SCLGRL62E12H501R) e dal _____ rappresenta quanto segue:

- la società _____ nei periodi di imposta dal 2014 al 2020 provvedeva a presentare alla Regione Lazio le dichiarazioni annuali relative alla quantità di benzina erogata ai fini dell'accertamento dell'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA) e a versare, in favore della stessa Regione Lazio, i relativi importi mensili per un ammontare complessivo quantificato in Euro 1.147.824,27.

A seguito dei versamenti eseguiti, in data 29.07.2020 la società ricorrente presentava istanza alla Regione Lazio e a diversi uffici dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo, U.D. Civitavecchia, U.D. Frosinone, U.D. Gaeta, U.D. Roma 1 e U.D. Roma 2), al fine di ottenere il rimborso dell'importo complessivo di Euro 1.147.824,27 indebitamente versato, negli anni dal 2014 al 2020 a titolo di IRBA.

A seguito del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, la Società nel ricorso presentato (all.2), lamenta le seguenti doglianze:

- I. Illegittimità e infondatezza del diniego tacito formatosi sull'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente alla luce dell'illegittimità dell'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA) per intervenuta violazione dell'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 2008/118 dell'Unione Europea sostenendo, in particolare:
- l'incompatibilità dell'art. 3 della L.R. n. 19/2011 (istitutiva dell'IRBA) con l'art. 1 par. 2 della Direttiva indicata;
 - l'efficacia diretta della Direttiva 2008/118 che diviene immediatamente vincolante per il Giudice nazionale;
 - il diritto della _____ ad ottenere la restituzione delle somme versate (oltrechè negli ultimi due anni: 2018 e 2019) anche negli anni dal 2014 al 2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., in quanto soggette a prescrizione decennale.
 - Infine la società ricorrente pone in evidenza che la normativa interna istitutiva dell'imposta in commento è stata abrogata, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 (cfr. art. 1, commi 628-629 della L. n. 178 del 2020, c.d. legge di bilancio 2021).

Conveniva in giudizio:

- REGIONE LAZIO, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, c.a.p. 00147, e Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, c.a.p. 00145, in persona del Presidente protempore, **NON COSTITUITA**
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA 1, con sede in Roma, Viale Scalo San Lorenzo n. 8/10, c.a.p.
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Ufficio delle Dogane di Roma 2, con sede in Fiumicino (RM), Via F.P. Remotti, c.a.p. 00054,
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Ufficio delle Dogane di Gaeta, con sede legale in Gaeta (LT), Località Nuova Banchina Commerciale, c.a.p. 04024,
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, con sede legale in Civitavecchia (RM), Via Calata Laurenti n. 15, c.a.p.
- 00053, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Ufficio delle Dogane di Frosinone, con sede legale in Frosinone (FR), Via Armando Fabi, c.a.p. 03100

Si costituiva la Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo per tutte le agenzie delle dogane convenute in giudizio, chiedendo:

1. in via preliminare di chiamare in giudizio la Regione Lazio, titolare nonché beneficiaria dell'imposta di cui si tratta
2. il rigetto del ricorso facendo riferimento a giurisprudenza di merito favorevole (CTP Latina n. 448/4/2020- CTP Roma sentenza n. 3165/16/2020 del 03/03/2020).

La parte ricorrente depositava memoria illustrativa chiedendo l'accoglimento del ricorso

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ritenuta la legittimazione a stare in giudizio sia della Regione (titolare dell'imposta) che dell'Agenzia Dei Monopoli (ente deputato alla riscossione), entrambe tra l'altro chiamate in giudizio (Regione Lazio non costituita) e viste le articolate difese - anche nel merito dell'Agenzia dei Monopoli - il giudizio può essere affrontato nel merito.

A seguito dell'abrogazione della normativa nazionale istitutiva del tributo, la Regione Lazio, come altre Regioni, ha abolito l'IRBA, riconoscendone l'illegittimità ai sensi della normativa comunitaria, con la recentissima Legge Regionale del 30/12/2020, n. 25, art. 3, commi 6 e 7.

La società ricorrente non contesta nel merito il quantitativo di benzina calcolato per l'imposta oggetto dell'accertamento, ma eccepisce l'illegittimità stessa della legge regionale, con riferimento all'art. 117 Cost. e alla compatibilità con la normativa europea.

L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione aveva quale fondamento normativo l'art. 17.1 e l'art. 18.1 del d.lgs. 398/1990, secondo cui: *"Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente ..."*.

La legge regionale n. 19 del 2011 si collocava nel predetto quadro normativo statale, istituendo l'imposta *de qua* a decorrere dal 1° gennaio 2012; l'art. 3.13 della legge 549/1995 disponeva che l'imposta era versata alla Regione dal concessionario dell'impianto carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera fornitrice.

In ambito comunitario, la Commissione, in un primo momento (19.7.2018), ha formalmente chiesto all'Italia di abolire l'IRBA, ammontante a circa 2 €cent/litro, rispetto ai 72 €cent/litro di accisa riscossa sulla base della legislazione europea armonizzata; ciò in quanto l'IRBA non persegue obiettivi specifici ma si propone soltanto scopi di bilancio.

Successivamente (27.11.2019), la Commissione ha chiesto all'Italia di allineare le regole sulla IRBA alla normativa europea, ponendo in evidenza che gli Stati Membri possono imporre altre imposte indirette sui beni sottoposti ad accisa solo nel rispetto di due condizioni: a) l'imposta deve essere finalizzata a obiettivi precisi, b) la tassa deve attenersi alle regole europee in materia di accise e iva; a parere della Commissione Europea, queste due condizioni non sono soddisfatte nel caso dell'IRBA e pertanto all'Italia è stato assegnato un termine prima di portare il caso alla Corte di giustizia EU.

L'avvio della procedura di infrazione europea ha determinato l'eliminazione dal quadro normativo della legge regionale in oggetto.

A seguito della messa in mora del 19/7/2018, perdurando l'inerzia dell'Italia a conformarsi alla Direttiva n. 2008/118, abolendo l'imposta in oggetto, la Commissione Europea, in applicazione dell'art. 258 TFUE, nell'ambito della procedura d'infrazione ha inviato allo Stato italiano un parere motivato con il quale ha formalizzato l'inadempimento contestato.

Per tale motivo, la legge di bilancio 2021 ha abrogato la normativa interna istitutiva dell'imposta in commento, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ma facendo salve le obbligazioni tributarie già insorte.

Come ribadito in sede parlamentare in occasione dell'esame da parte del Parlamento della legge di bilancio 2021, la Commissione europea, mediante il parere motivato inviato all'Italia in materia di IRBA, ha affermato che secondo il diritto unionale (la più volte menzionata direttiva del Consiglio 2008/118/CE) gli Stati membri possono riscuotere altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa (come il carburante per autotrazione), ove ricorrano due condizioni: 1) l'imposta deve essere riscossa per scopi specifici, 2) l'imposta deve essere conforme alle norme dell'UE applicabili in materia di accisa o valore imposta aggiunta. Tali requisiti, a parere della Commissione, non risultano soddisfatti nel caso dell'IRBA.

Peraltro, a seguito dell'abrogazione della normativa nazionale istitutiva del tributo, alcune Regioni, fra cui la Regione Lazio, hanno formalmente abolito l'imposta in commento, in quanto contraria alla normativa comunitaria (per quanto qui di interesse: art. 3.6-7 della Legge Regionale Lazio del 30/12/2020, n. 25).

La CTR della Campania in data 21.3.2022 ha riformato la sentenza emessa dalla CTP Napoli n- 2482 del 15.3.2021, che aveva respinto il ricorso proposto da una società operativa nel settore della distribuzione dei carburanti tramite impianti ubicati nel territorio della Campania avverso il diniego di rimborso della IRBA versata dalla società alla Regione Campania per l'anno 2019 (in realtà la CTP aveva respinto il ricorso per motivi diversi da quelli inerenti alla astratta legittimità dell'imposta in questione).

In quella sede, premesso che la legge di bilancio 2021 ha abrogato le disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, ha precisato che la nuova normativa ha fatto esplicitamente salvi "gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"; da tale espressione la CTR ha tratto il convincimento che "i rapporti tributari conchiusi in epoca antecedente alla entrata in vigore della norma abrogatrice restano regolati dalla normativa oggi espunta dall'ordinamento con effetto ex nunc, che peraltro esplicava effetti già alla data della decisione impugnata (25 gennaio 2021); tale disposizione non può disporre che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (art. 11 delle preleggi al cod. civ.). Il diritto al rimborso della contribuente per l'IRBA versata per l'anno 2019 è quindi regolato dai principi e dalla normativa già precedentemente in vigore".

La Commissione Regionale ha tuttavia rilevato che l'IRBA contrasta con i principi convenzionali unionali, incidendo su un prodotto che risulta già assoggettato ad accisa e che, come tale, avrebbe potuto ritenersi legittimo solo alle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo 2, direttiva CE 6 dicembre 2008, n. 118, sopra ricordate.

Si è già detto che la Commissione Ue non ha ravvisato alcuna finalità specifica al gettito derivante dall'IRBA italiana, se non quella di mera partecipazione al bilancio generale dell'Ente.

La mancanza di una finalità specifica si pone in contrasto con il diritto unionale; da qui deriva che l'istituzione del tributo e la sua riscossione sono contrarie al diritto dell'Unione e rendono quindi legittimo il diritto al rimborso della imposta pagata.

La norma previgente deve pertanto essere disapplicata insieme alla disposizione contenuta nella legge di bilancio 2020 (*rectius*: 2021) che fa salvi gli effetti dei tributi già riscossi, in quanto diretta a legittimare a posteriori un prelievo tributario non conforme ai principi comunitari.

Va infine ricordato che la CGUE, nell'ambito della causa C-255/20, con ordinanza del 9 novembre 2021, pronunciando a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dalla CTR Lazio, ha statuito che "L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali".

Infine si rileva che la CGUE con ordinanza del 9 novembre 2021, C-255/20, Punto Nautica s.r.l., pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale e affrontando il caso di un contribuente che aveva contestato l'incompatibilità unionale proprio dell'IRBA dovuta alla Regione Lazio per il **periodo d'imposta 2012**, ha statuito che tale imposta è incompatibile con il divieto sancito dal par. 2 dell'art. 1 della Direttiva n. 2008/118/CE con effetto da tale periodo d'imposta. In particolare, il giudice comunitario ha concluso che "l'articolo 1, par.2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali".

Il ricorso deve pertanto essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.

In relazione alla peculiarità del caso specifico e della giurisprudenza non univoca, sussistono motivi di opportunità per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

IL RELATORE


Deciso in Roma, il 22 luglio 2022

IL PRESIDENTE
